

45KV - Italy 102



4592

Resi

REPUBBLICA ITALIANA

R. G. N. 5765/84

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Cron. 12316

LA CORTÈ SUPREMA DI CASSAZIONE

Rep. 1966

PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Ud. 16.10.87

Dott. Andrea VELA - Presidente -

" Mario GORDA rel. - Consigliere -

" Francesco FAVARA

" Vincenzo CARBONE

" Ernesto LUPO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

11 Italo Meneghetti in proprio e quale titolare della

"Riseria Toscana" di Migliarino Pisano, ellett.dom.

in Roma c.so Trieste 123, presso lo studio dell'avv.

Antonio Perrone, rapp. e difeso dall'Avv. Carlo Fran

cesco Fedeli come da mandato a margine del ricorso

Ricorrente

contro

August Töpfer e Co. GmbH (già A. Topfer e Co.) in

persona del suo legale rapp.te W. Boehliche, elett.

dom. in Roma Foro Traiano n.1/a presso lo studio

dell'Avv. Enrico Buglielli che la rapp. e difende

A. Spinosi - Roma

CORTÈ SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia es. unitaria
al Sij. Buglielli

11 NOV 1988
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. Ferrucci
1000

il 22 MAG 1989
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio
al SIG. Ferrucci
per diritti 1/1000

20 GIU 1988
IL CANCELLIERE

1156

con l'avv. Alessandro Pazzi come da mandato a mar-
tine del controricorso.

controricorrente

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze

in data 3.2-13.2.85 n.146

Sentita la rel. del cons.dott. Mario Corda

per il ric. l'avv. Fedeli

Sentito il P.M. dott.Ecc. Mario Caristo che conclude

per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con citazione del 26 novembre 1976 la
ditta August Töpfer & Co di Amburgo (società in
accomandata semplice) convenne davanti al Tribunale
di Pisa Italo Menghetti, in proprio e quale
titolare della "Riseria Toscana" di Migliarino
Pisano, e -dopo avere premesso che aveva stipulato
col convenuto un contratto di vendita di 2000
tonnellate di zucchero raffinato, nell'assunto che
lo stesso convenuto avesse "unilateralmente
disdetto e quindi risolto il contratto" chiese che
la risoluzione fosse pronunciata per fatto e colpa
del Minghetti, con la sua conseguente condanna al
risarcimento dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, il
convenuto eccepì l'incompetenza giurisdizionale
Italy
Page 2 of 14

giudice ordinario italiano, poiché il contratto conteneva una clausola compromissoria, in forza della quale la controversia doveva essere devoluta "all'Associazione dello Zucchero Raffinato, in Londra, per la decisione in esecuzione delle regole di arbitrato".

Con sentenza del 9 febbraio 1979, l'adito Tribunale dichiarò "la incompetenza giurisdizionale internazionale del giudice adito".

2.- La ditta attrice, quindi, promosse il giudizio davanti agli Arbitri, dopo averne informato il convenuto.

Nella contumacia di quest'ultimo, il Collegio Arbitrale (The Refined Sugar Association, di Londra) condannò il convenuto stesso a pagare all'attore le somme che quest'ultimo aveva richiesto.

3.- Con citazione del 25 novembre 1980, la ditta August Töpfer & Co. GmbH (società a responsabilità limitata) -dopo avere dichiarato ch'essa "derivava", per trasformazione, dalla August Töpfer & Co (società in accomandita semplice)- conveniva Italo Menghetti (in proprio e quale titolare della ditta "Riseria Toscana") davanti alla Corte di appello di Firenze chiedendo,

Italy

ai sensi dell'art. 800 cod.proc.civ., che fosse dichiarata l'efficacia in Italia della sentenza pronunciata dagli Arbitri stranieri.

Instauratosi il contraddittorio, il convenuto eccepiva (con la comparsa di risposta): a) che la clausola compromissoria non era efficace, perché non sottoscritta da lui (né l'eccezione era preclusa dal fatto che la stessa clausola era stata, da lui stesso, precedentemente invocata per eccepire l'incompetenza giurisdizionale del giudice per primo adito); b) che la pronuncia arbitrale non aveva preso in esame "la serie" di eccezioni proposte dal convenuto comparso rispetto all'assoluta insussistenza del diritto illegittimamente fatto valere da parte attrice nel processo ordinario svolto davanti al Tribunale di Pisa".

Con la comparsa conclusionale, poi, il convenuto eccepiva il difetto di legittimazione alla causa dell'attore, sul rilievo che la sentenza arbitrale era stata pronunciata nei confronti della ditta August Töpfer & Co (società in accomandita semplice), mentre la dichiarazione di efficacia in Italia era stata chiesta dalla ditta August Töpfer & Co GmbH (società a responsabilità limitata).

Italy

Con la sentenza denunciata in questa sede
(pubblicata il 13 febbraio 1984) la Corte di
appello di Firenze ha dichiarato efficace in Italia
la sentenza arbitrale, dopo avere osservato:

- 1) che era precluso -dal giudicato formatosi con la
sentenza 9 febbraio 1979, dal Tribunale di Pisa-
l'esame dell'eccezione concernente la validità
della clausola compromissoria;
- 2) che nessun'altra eccezione era stata dal
convenuto sollevata "concernente i presupposti
di cui alle disposizioni della convenzione di
New York del 10 giugno 1958, né a quelli di cui
all'art. 797 in relazione all'art. 800 cod.
proc. civ.;
- 3) che non v'erano questioni rilevabili di
ufficio,
obblige, posto che la materia della clausola
compromissoria non violava "il disposto degli
articoli 807-806 cod.proc.civ. in maniera tale
da costituire ostacolo sotto l'aspetto del
contrasto con l'ordine pubblico italiano (art.
797, n.7, cod.proc.civ.)".

Per la cassazione di tale sentenza Italo
Meneghetti ha presentato tempestivo ricorso,
affidato a quattro motivi di annullamento.

La intimata August Töpfer & Co. GmbH

resiste mediante controricorso e memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Col primo motivo (denunciando l'omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia, la violazione di legge e la violazione della Convenzione di New York) il ricorrente denuncia: a) "il difetto di legittimazione attiva della August Töpfer & Co. GmbH in ordine al giudizio di delibazione, per non identità, prospettata dalla parte e rilevabile di ufficio, fra soggetto agente e soggetto avente diritto alla tutela giurisdizionale invocata, in quanto unico legittimato destinatario degli effetti dipendenti dall'emananda pronuncia"; b) "violazione dei limiti soggetti del giudicato, per avere la Corte di appello esteso l'efficacia della sentenza del Tribunale di Pisa (resa nei confronti della August Töpfer & Co) a soggetto diverso ed estraneo alla predetto pronuncia"; c) "inesistenza inter partes di una controversia suscettibile di composizione arbitrale, da verificarsi alla stregua dell'art. quinto, n.2, lettera a, di ufficio, della Convenzione di New York (resa esecutiva con legge n° 62/78) e con esclusivo riferimento al soggetto titolare del rapporto controverso ed unico

legittimato all'azione compromessa"; d) "omessa pronunzia in ordine al punto decisivo di cui al precedente motivo sub a)".

La censura è priva di fondamento.

La questione di legittimazione attiva alla causa, in quanto prospettata sotto la specie dell'errore in procedendo, va risolta previo esame diretto degli atti di causa (tali atti, cioè, possono essere da questa Corte conosciuti direttamente, senza il tramite della sentenza impugnata).

Orbene, nell'atto di citazione proposto ex art. 800 cod.proc.civ. per instaurare il giudizio di delibazione della sentenza arbitrale straniera, la Società attrice (la società a responsabilità limitata) aveva dichiarato il titolo della propria legittimazione, qualificandosi come "derivata" dalla August Töpfer & Co (società in accomandita semplice). La legittimazione, quindi, non può neppure essere messa in discussione, posto che quella "derivazione", quale elemento di fatto, non è mai stata contestata (ed è questa la ragione per cui la sentenza impugnata non si è posta alcun problema su una questione ch'era assolutamente pacifica).

In altri termini, la Società a responsabilità limitata, in quanto "derivata" dalla Società in accomandita semplice, si era dichiarata "successore" dei rapporti giuridici di quest'ultima; e, nella sede di merito, il Menghetti (odierno ricorrente) non ha contestato che in fatto vi fosse stato quel rapporto di "derivazione" (che, peraltro, è ampiamente documentato in atti). In questa sede di legittimità, invece, sembra sostenere che non sarebbe stato mai dimostrato il titolo della legittimazione (che, cioè, non sarebbe stata dimostrata quella "derivazione"). Ma un tale assunto si colloca addirittura fuori della realtà processuale.

Non è, peraltro, superfluo aggiungere che qualora il ricorrente, con quella prospettazione, avesse inteso eventualmente formulare un'eccezione attinente alla titolarità del rapporto, l'ovvia risposta sarebbe che una questione di tal genere non potrebbe essere sollevata per la prima volta in questa sede di legittimità.

Col secondo motivo (denunciando la "nullità della sentenza") il ricorrente sostiene che la pronuncia impugnata conterrebbe un'incertezza circa la indicazione del soggetto ^{Italy}

favore del quale è stata pronunciata", posto che nell'epigrafe indica "August Töpfer & Co. GmbH" e nel dispositivo menziona, invece, "August Töpfer & Co."

Anche questo motivo di ricorso è infondato.

La sentenza, infatti, correttamente pronuncia, nei confronti della società a responsabilità limitata, in relazione a un rapporto ch'era sorto originariamente in capo alla "dante causa" società in accomandita semplice.

2.- Il terzo motivo di ricorso pone il problema se la pronuncia del giudice (ordinario) che ha dichiarato la propria incompetenza sul rilievo dell'esistenza di una clausola compromissoria, costituisca reg giudicata -preclusiva nel successivo giudizio arbitrale e in quello di delibazione della pronuncia arbitrale- in punto di validità della detta clausola compromissoria.

Poiché la sentenza impugnata lo ha ritenuto, il ricorrente fa di ciò specifica contestazione, allorché afferma che il giudice della delibazione non può in nessun caso sottrarsi al potere-dovere di esaminare la detta validità. Per affermare ciò deduce che la Convenzione di New

York prevede che le condizioni di validità della clausola siano accertate dal giudice della deliberazione, anche se vi era stata in precedenza una generica constatazione giudiziale di esistenza della stessa clausola.

Neppure questa censura è fondata.

La Convenzione di New York (resa esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968 , n.62) prevede che il giudice dello stato cui è richiesta la deliberazione debba rifiutarla se la parte contro cui la deliberazione stessa è richiesta abbia dimostrato la ricorrenza di certi e specifici requisiti negativi. E il ricorrente, nell'invocare tale disposizione, assume: a) che uno dei requisiti negativi per il rifiuto sarebbe quello della mancanza di sottoscrizione della clausola compromissoria; b) che l'accertamento da parte del giudice dello stato è richiesto (dall'art. quinto, n.1, lettera a) come complementare a quello già compiuto dallo stesso giudice (art. secondo, n.3) per verificare la regolarità formale della clausola stessa (ai fini della dichiarazione della propria competenza) e non resterebbe precluso dalla "precedente" pronuncia giudiziale. Entrambe le prospettazioni sono però erronee.

La prima prescinde dal dato testuale della norma invocata, la quale limita le ipotesi di rifiuto della delibazione ai seguenti casi: a) di incapacità della parte; b) di invalidità (ovviamente sostanziale) della clausola compromissoria a norma della legge cui è stata dalle parti subordinata, ovvero di divieto (di arbitrato) sancito dalla legge dello stato richiesto dalla delibazione.

Dei difetti "formali" della clausola, tra i quali ovviamente rientra quello della mancanza di sottoscrizione, ovviamente neppure si parla, perché quel particolare sistema normativo prevede che la regolarità formale sia esaminata in una fase antecedente, o dal giudice dello stato adito erroneamente o dagli arbitri (art. secondo).

La seconda prospettazione prescinde dall'ovvio rilievo che la norma di cui all'art. quinto, n.1, lett. a, della Convenzione di New York non contempla affatto la possibile preclusione del giudicato; prescinde, cioè, dal rilievo che se il giudice di uno stato ha già emesso una pronuncia formale (ai sensi dell'art. secondo, n.3) sulla validità della clausola compromissoria, il giudicato formatosi non può non vincolare il

giudice chiamato a delibare la pronuncia arbitrale.
La disposizione dell'art. quinto, n.1, lett. a, non può, perciò, essere in alcun modo invocata quando in ordine alla regolarità formale della clausola compromissoria si è già formato il giudicato.

3.- Col quarto e ultimo motivo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello non avrebbe neppure preso in esame l'eccezione di difetto di motivazione del lodo arbitrale in relazione al merito del rapporto obbligatorio.

Anche questa censura è priva di fondamento.

Davanti alla Corte di appello, il convenuto Menghetti (odierno ricorrente) aveva nella comparsa di risposta formulato un'eccezione estremamente generica, poiché si era limitato ad affermare (testualmente) che la pronuncia arbitrale non avrebbe preso in esame "la serie di eccezioni proposte dal convenuto comparente rispetto all'assoluta incertezza del diritto fatto valere da parte attrice nel processo ordinario svoltosi davanti al Tribunale di Pisa".

Da ciò si rileva, chiaramente, che le eccezioni in parola non erano state proposte nel giudizio arbitrale, bensì nel precedente giudizio

Italy

davanti al giudice ordinario, noto agli Arbitri solo per ciò che di esso riportava la pronuncia conclusiva, cioè la sentenza dichiarativa della incompetenza.

E' chiaro, perciò, che se gli arbitri non conoscevano quelle eccezioni (anche perchè il Menghetti nel giudizio arbitrale era rimasto contumace), non potevano certo esaminarle.

Ciò che rileva in questa sede, quindi, è che alla Corte di appello era stata proposta una "eccezione" la cui infondatezza già traspariva ictu oculi dalla stessa prospettazione. Non era, perciò, indispensabile un'espressa pronuncia di infondatezza.

Giova peraltro ricordare che, ai fini del "riesame del merito", quando il convenuto sia rimasto contumace nel giudizio davanti a un giudice non italiano, la legge processuale (art. 798 cod. proc. civ., richiamato dall'art. 800, del quale si è in concreto fatta applicazione) richiede che il convenuto stesso proponga la relativa "domanda"; ma questa non può essere identificata con quella generica "eccezione" di cui si è detto, proposta con la comparsa di risposta. La quale ultima, peraltro, si limita, nella conclusione, a chiedere

il rigetto della domandata deliberazione.

4.- In definitiva, quindi, il ricorso deve essere respinto.

Per effetto della soccombenza, il ricorrente deve essere condannato alle spese.

P. Q. M.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in lire 48.000-, oltre lire 2.000.000 per onorari.

Roma, 16 ottobre 1987.

Il Cons. Relatore - Estensore

Mario Costa

Il Presidente

Andrea...

Cancelliere

[Handwritten signature]

Depositata in Cancelleria
Oggi, 13 LUG. 1988

IL CANCELLIERE

[Handwritten signature]

50'000
12'000
62'000

REGISTRATA A ROMA AL N. 226/17
ESATTE LIRE *seventy two thousand*

IL 12 SET 1987 DA *CA*

IL CASSIERE REG. IL DIR. REG. *[Signature]*
(G. Proietti) (Dr. Danilo Priola)

